



N. R.G. 4819/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto  
dott. Alessia Busato  
dott. Lorenzo Lentini

Presidente  
Giudice  
Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4819/2017** promossa da:

**VILLAGGIO ANGELO MARZOLI RESORT SRL** (C.F. 03327700161), con il proc. dom. avv. VEZZOLI GIOVANNI e l'avv. CESARI EDOARDO

attore

contro

**MARK MICHAEL TROMBIN** (C.F. ), con il proc. dom. avv. FIORE FULVIO  
**MARCO TROMBIN** (C.F. ), con il proc. dom. avv. FIORE FULVIO  
**ISIDORO FRATUS** (C.F. ), con il proc. dom. avv. UGGETTI FRANCO,  
**R.E. OROBICA S.R.L.** (C.F. 03315350169), con il proc. dom. avv. UGGETTI FRANCO,  
**GABRIELLA MARZOLI** (C.F. ), con il proc. dom. avv. LOMBARDI GIANCARLO  
**GIANPIETRO BIFFI** (C.F. ), con il proc. dom. avv. SELOGNI EMANUELA  
**UMBERTO MARIO CASSINA** (C.F. ), con gli avv.ti BREGGIA E TRAVERSO  
**DAR.MA. INCORPORATED S.R.L. IN LIQUIDAZIONE** (C.F. 05372410968), contumace

convenuti

**IMMOBILIARE GIULIA TRE SRL** (C.F. ), con il proc. dom. avv. CONSOLI FAUSTO  
**PETALO UNO S.R.L.** (C.F. 09276330967), con il proc. dom. avv. PORTINARO DANIELE

interventuti

pagina 1 di 32





## CONCLUSIONI

Per IMMOBILIARE GIULIA TRE S.R.L. e PETALO UNO S.R.L. (parti intervenute)

### **“in via principale:**

previo accertamento delle condotte illegittime poste in essere dagli amministratori di VILLAGGIO ANGELO MARZOLI RESORT s.r.l., del fatto che Marzoli Gabriella ha svolto le funzioni di amministratore di fatto dalla costituzione alla dichiarazione di fallimento della società, nonché del fatto che Trombin Marco ne era socio di fatto, ai sensi degli artt. 146 L.F., 2476 e 2043 c.c. e comunque per i concorrenti motivi esposti da parte deducente e/o in base alle norme che risulteranno applicabili, dichiarare i convenuti responsabili per i fatti esposti in atti dalla parte attrice e dalla Immobiliare Giulia Tre S.r.l. e condannare tutti i convenuti (escluso il solo Signor Gianpietro Biffi stante l'intervenuta estinzione del rapporto processuale con lo stesso, a spese compensate, come da ordinanza del Giudice del 7.01.2019) a risarcire, in via solidale, a favore di Immobiliare Giulia Tre S.r.l., i danni cagionati da ciascuno di loro, con le azioni ed omissioni compiute nei periodi di rispettiva permanenza in carica, a VILLAGGIO ANGELO MARZOLI RESORT s.r.l. ed ai creditori della stessa, nella misura che di seguito si riporta, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa ed eventualmente determinata anche in via equitativa:

a.- quanto a Trombin Marco e Marzoli Gabriella:

- euro €.10.098.854,07, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi ai danni conseguenti a tutti i costi affrontati da VAMR per opere e forniture realizzate sugli immobili della società nel periodo dal 25.07.2006 al 31.12.2013, a cui aggiungersi gli oneri finanziari subiti da VAMR in tale periodo, o quantomeno, in via subordinata salvo gravame, euro 1.729.993,99, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi alla differenza tra il patrimonio netto negativo dalla data della perdita del capitale sociale a quella della dichiarazione di fallimento; o il diverso importo da determinarsi in via equitativa;
- euro 1.081.407,33, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi ai costi di competenza di C.M.T. DUE sostenuti da VAMR;
- euro 1.240.000,00, relativi al rimborso del finanziamento in favore di DAR.MA e/o Gabriella Marzoli;
- euro 526.670,10, relativi al rimborso del finanziamento in favore di RE.OROBICA e/o di Nuro S.r.l. e/o di Umberto Cassina;
- euro 1.776.288,27, relativi al finanziamento rimborsato in favore di Trombin Marco;
- euro 131.370,00, relativi al finanziamento rimborsato in favore di Dario Cremaschi;
- nonchè il danno non patrimoniale per la distrazione degli importi operata in favore di C.M.T. DUE, da quantificarsi in via equitativa.

b.- quanto a Fratus Isidoro (in carica sino al 30.10.2012):

- euro €.9.087.870,18 o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi ai danni conseguenti a tutti i costi affrontati da VAMR per opere e forniture realizzate sugli immobili della società nel periodo dal 25.07.06 al 30.10.12, a cui aggiungersi gli oneri finanziari subiti da VAMR in tale periodo, o quantomeno, in via subordinata salvo gravame, quantomeno euro 1.317.302,79, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi alla differenza tra il patrimonio netto negativo dalla data della perdita del capitale sociale a quella della dichiarazione di fallimento; o il diverso importo da determinarsi in via equitativa;





- euro 1.077.335,91, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi ai costi di competenza di C.M.T. DUE sostenuti da VAMR;
  - euro 980.000,00, relativi al rimborso del finanziamento in favore di DAR.MA e/o Gabriella Marzoli;
  - euro 526.670,10, relativi al rimborso del finanziamento in favore di RE.ORBICA e/o di Nuro S.r.l. e/o di Umberto Cassina;
  - euro 1.603.102,27, relativi al finanziamento rimborsato in favore di Trombin Marco sino all'esercizio 2012;
  - euro 131.370,00, relativi al finanziamento rimborsato in favore di Dario Cremaschi.
  - nonchè il danno non patrimoniale per la distrazione degli importi operata in favore di C.M.T. DUE, da quantificarsi in via equitativa.
- c.- quanto a Cassina Umberto (consigliere di amministrazione dal 21.3.2012 al 30.10.2012):
- euro €378.983,07, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi ai danni conseguenti a tutti i costi affrontati da VAMR per opere e forniture realizzate sugli immobili della società nel periodo dal 21.03.12 al 30.10.2012 a cui aggiungersi gli oneri finanziari subiti da VAMR in tale periodo, o quantomeno, in via subordinata salvo gravame, euro 183.786,77, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi alla differenza tra il patrimonio netto negativo al 31.12.2011 e quello al 31.12.2012; o il diverso importo da determinarsi in via equitativa;
  - euro 4.085,53, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi ai costi di competenza di C.M.T. DUE sostenuti da VAMR; euro 55.000,00, relativi al finanziamento rimborsato in favore di Trombin Marco nell'esercizio 2012.
  - euro 410.345,54, relativi al finanziamento rimborsato in favore di RE Orobica e/o di Nuro S.r.l. e/o di Umberto Cassina;
  - nonchè il danno non patrimoniale per la distrazione degli importi operata in favore di C.M.T. DUE, da quantificarsi in via equitativa;
  - riconoscersi in ogni caso, direttamente a favore della deducente, l'ammontare del danno che Umberto Cassina dovesse essere chiamato a rifondere al Signor Marco Trombin, in dipendenza dell'accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale da questi svolta.
- d.- quanto a Trombin Mark Michael (consigliere di amministrazione dal 21.3.2012 al 30.10.2012):
- euro €378.983,07, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi ai danni conseguenti a tutti i costi affrontati da VAMR per opere e forniture realizzate sugli immobili della società nel periodo dal 21.03.12 al 30.10.2012, a cui aggiungersi gli oneri finanziari subiti da VAMR in tale periodo, o quantomeno, in via subordinata salvo gravame euro 183.786,77, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi alla differenza tra il patrimonio netto negativo al 31.12.2011 e quello al 31.12.2012; o il diverso importo da determinarsi in via equitativa;
  - euro 4.085,53, o la diversa misura, maggiore o minore, che risulterà dovuta, relativi ai costi di competenza di C.M.T. DUE sostenuti da VAMR;
  - euro 55.000,00, relativi al finanziamento rimborsato in favore di Trombin Marco nell'esercizio 2012.
  - nonchè il danno non patrimoniale per la distrazione degli importi operata in favore di C.M.T. DUE, da quantificarsi in via equitativa.
- f.- DAR.MA s.r.l.:
- euro 1.240.000,00, relativi al finanziamento rimborsato alla stessa e/o Garbiella Marzoli;
- g.- RE.ORBICA s.r.l.:
- euro 526.670,00, relativi ai finanziamenti rimborsati a favore della stessa e/o di Nuro S.r.l. e/o di Umberto Cassina;
- Il tutto oltre interessi e rivalutazione, se spettante, dal dovuto al saldo.





**Sempre in via principale:**

- rigettarsi ogni avversa domanda ed eccezione, tanto di rito che di merito, in quanto infondata in fatto e in diritto.

**In ogni caso:** spese di causa e competenze legali, ivi comprese quelle del CTP di parte deducente, integralmente rifuse a favore di Immobiliare Giulia Tre S.r.l.; spese di CTU ad esclusivo carico dei convenuti, con obbligo di rifusione a favore della deducente di quanto anticipato dalla stessa.

**In via istruttoria:** in quanto occorra e ne incomba l'onere alla deducente si insiste:

- affinché il CTU venga richiamato a chiarimenti e/o che venga rinnovata la perizia, per i concorrenti motivi esposti da parte deducente in atti, tenendosi anche conto dei rilevi critici alla relazione del CTU avanzati nella memoria del CTP di parte deducente dr. Mutti del 2.03.2020; - affinché in via estremamente cautelativa ed in quanto occorra vengano ammesse le istanze per prove orali, non ammesse nel provvedimento dell'Ill.mo G.I. del 7.01.2019, formulate dalla deducente nella memoria istruttoria del 30.10.2018; - ci si oppone nuovamente all'ammissione delle istanze istruttorie avversarie (con l'eccezione dei soli capitoli di prova ora n. 21 e n. 30 formulati nella memoria istruttoria di Marco Trombin del 2.10.2018 alla cui ammissione parte deducente non si è opposta), il tutto per i motivi indicati con la memoria di replica istruttoria del 20.11.2018 di parte deducente, alla quale ci si riporta integralmente”.

Per Marco Trombin

**“In rito:**

autorizzare la chiamata in causa, ex artt. 106 e 269 c.p.c., del sig. Dario Cremaschi, residente in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via XXI Luglio n. 24, e della società Nuro s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Milano, via Tommaso Grossi, 2, e in via riconvenzionale trasversale il sig. Umberto Mario Cassina, residente in Meda (MB) viale Rimembranze n. 1/A, per i motivi di cui agli atti, ai sensi dell'art. 269, comma 2, c.p.c. concedendo i provvedimenti ritenuti opportuni onde consentire, nei confronti dei medesimi, la richiesta formulata in atto comparsa di costituzione e risposta.

**Nel merito: respingere** le domande del Fallimento VAMR in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui agli atti;

**respingere** tutte le domande formulate dal convenuto Umberto Mario Cassina nei confronti del Sig. Marco Trombin;

**in via subordinata:** nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice,

**condannare** i terzi chiamati sig. Dario Cremaschi, la Nuro S.r.l. ed il sig. Umberto Mario Cassina, in via riconvenzionale trasversale, a **manlevare** il sig. Marco Trombin per quanto fosse eventualmente tenuto a pagare in favore della parte attrice.

**respingere e dichiararsi** inammissibili tutte le domande formulate dall'intervenuta Imm.re Giulia Tre srl nella prima memoria ex art. 183 comma 6, c.p.c;

**in via istruttoria:** respingersi le istanze istruttorie formulate dall'attore, da Imm.re Giulia Tre srl e da Petalo Uno srl essendo inammissibili e contrastanti con prova scritta;

**in via subordinata** in caso di ammissione totale o parziale dei capitoli di prova testimoniali avversari, ammettere il sig. Marco Trombin a prova contraria indicandosi i medesimi testi da ciascuna parte sui capitoli ammessi.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.





Per Biffi

“- confermarsi, in quanto occorra, l'estinzione del rapporto processuale corrente tra Immobiliare Giulia Tre Srl ed il Signor Gianpietro Biffi, a spese compensate;  
- previ gli accertamenti e le declaratorie del caso, rigettarsi le domande svolte dal convenuto Cassina verso il deducente;  
- assolversi il Signor Gianpietro Biffi dalle spese e competenze del CTU o quantomeno, nei rapporti interni, disporsi che queste gravino interamente sul convenuto Cassina;  
- competenze di procuratore e spese di causa interamente rifuse a carico del convenuto Cassina”.

Per Isidoro Fratus e RE OROBICA S.R.L.

**“in via preliminare**

alla luce della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, dichiarare la propria incompetenza e/o la carenza di giurisdizione a decidere in ordine all'azione contrattuale ex art. 146 L.Fall. e 2476 cod.civ. proposta dalla Curatela attrice nei confronti del signor Isidoro Fratus e nei confronti di RE Orobica S.r.l., disponendo se del caso la separazione dei giudizi tra i convenuti e lo stralcio delle posizioni del signor Fratus e di RE Orobica S.r.l.

**nel merito**

- respingere tutte le domande attrici ed in ogni caso svolte nei confronti di Isidoro Fratus in quanto prescritte ed in ogni caso infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in atti; - respingere tutte le domande attrice ed in ogni caso svolte nei confronti di RE Orobica Srl in quanto prescritte ed in ogni caso infondate in fatto e diritto per tutti i motivi indicati in atti.

**in ogni caso**

con vittoria delle spese e delle competenze di causa.

**in via istruttoria**

Ci si riporta a tutto quanto dedotto e prodotto in atti”

Per Gabriella Marzoli

**in via preliminare:**

accertare e dichiarare la nullità della CTU redatta e depositata dal dott. Piccinelli per i motivi dedotti con le note autorizzate del 28.09.2020 e in occasione dell'udienza del 29.09.2020.

**In ogni caso, nel merito**

rigettare le domande proposte dal Fallimento Villaggio Angelo Marzoli Resort nei confronti della signora Gabriella Marzoli in quanto infondate in fatto e in diritto.

Spese e compensi professionali rifusi”

Per Mark Michael Trombin

**“Nel merito:**

**respingere** le domande del Fallimento VAMR nei confronti del sig. Mark Michael Trombin in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui agli atti;

- **respingere** la richiesta di manleva formulata dal convenuto Umberto Mario Cassina siccome infondata per i motivi di cui in fatto e diritto;

- **respingere e dichiararsi** inammissibili tutte le domande formulate dall'intervenuta Imm.re Giulia Tre srl nella prima memoria ex art. 183 comma 6, c.p.c;





**in via subordinata:**

- nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, si chiede di **riquantificare gli addebiti sulla base del solo effettivo periodo di carica, dalla nomina alle dimissioni, ex art. 2385 c.c.;**

Si chiede sin da ora di ammettersi a prova contraria sui capitoli di prova *ex adverso* formulati o che verranno formulati.

Con riserva di indicare altri testi, di replicare alle deduzioni avversarie, di precisare e modificare le domande e le conclusioni già formulate, di indicare mezzi di prova e produrre documenti ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 1, 2 e 3 c.p.c..

In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Per Umberto Cassina:

“**In rito:** A. ove mai ritenuto necessario, autorizzare la chiamata in causa degli altri convenuti ai sensi dell'art. 269 c.p.c., dando gli opportuni provvedimenti onde consentire nei confronti dei medesimi lo svolgimento delle domande subordinate di cui al punto F.

**In via pregiudiziale:** B. in difetto di autorizzazione al promovimento dell'azione da parte del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 25, comma 1, n. 6, Legge Fallimentare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato al Sig. Umberto Cassina e l'inammissibilità dell'azione.

**Ferma l'eccezione pregiudiziale, in principalità:** C. dichiarare inammissibili tutte le domande (diverse da quelle proposte dal Fallimento in atto di citazione) proposte dall'intervenuta Immobiliare Giulia Tre S.r.l. nella propria prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.;

D. respingere per intervenuta prescrizione ovvero, in subordine, in quanto infondate tutte le domande formulate nei confronti del Sig. Umberto Cassina dal Fallimento Villaggio Angelo Marzoli Resort S.r.l. e da suoi aventi causa, incluse le nuove domande proposte dall'intervenuta Immobiliare Giulia Tre S.r.l. nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. (ferma l'eccezione di inammissibilità e la non accettazione del contraddittorio); E. respingere tutte le domande formulate dal convenuto Marco Trombin e da chiunque altro nei confronti del Sig. Cassina.

**In via subordinata, nella non creduta ipotesi in cui fosse accertata qualche responsabilità in capo a Umberto Cassina:** F. ai sensi dell'art. 2055 c.c., accertare la quota di responsabilità dei Sig.ri Marco Trombin, Gabriella Marzoli, Isidoro Fratus, Mark Michael Trombin, Gianpietro Biffi, R.E. Orobica S.r.l., Dar.ma Incorporated S.r.l. in liquidazione; dichiarare tenuti e condannare i predetti soggetti a pagare in favore del Sig. Umberto Cassina, ciascuno per quanto di ragione, qualsiasi somma che il convenuto dovesse essere tenuto a versare al Fallimento Villaggio Angelo Marzoli Resort S.r.l. in eccesso rispetto alla propria singola quota di responsabilità come accertata dal Giudice.

**In ogni caso:** G. con il favore delle spese di lite.

**In via istruttoria:**

H. respingersi le istanze istruttorie formulate dalle altre parti del giudizio; I. disattendersi le richieste di CTU avanzate da Immobiliare Giulia Tre S.r.l., da Petalo Uno S.r.l. e dal Fallimento in quanto generiche, esplorative, non correlate con allegazioni svolte (ammissibilmente) nel presente processo nonché vertenti su attività propria del Giudice non delegabile a consulenti; J. in via subordinata, in caso di ammissione totale o parziale di capitoli di prova testimoniale avversari: ammettere il Sig. Cassina a prova contraria”





## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

### 1. L'azione del Fallimento

**1.1** VILLAGGIO ANGELO MARZOLI RESORT SRL (di seguito “VAMR”) è stata costituita nel 2006 da RE.ORBICA S.R.L. (con una partecipazione pari al 51% del capitale) e DAR.MA INCORPORATED S.R.L. (con una partecipazione del 49%), ai fini della realizzazione di una operazione immobiliare a Palazzolo sull’Oglio, consistente nella costruzione di un villaggio residenziale composto da 110 appartamenti e un hotel (oltre a un centro culturale e a una banca), che sarebbe sorto su terreni (un tempo di proprietà della “Famiglia Marzoli”) acquistati appositamente da Camozzi Holding S.p.a., mediante il sostegno finanziario di banca Bipop-Carire (oggi confluita nel Gruppo Unicredit).

VAMR, dichiarata fallita dal Tribunale di Brescia in data 20.2.2014 senza che l’originario progetto immobiliare venisse realizzato, neppure in parte, è stata amministrata, sino al 21.3.2012 da un c.d.a. composto da Marco Trombin, Isidoro Fratus e Giampietro Biffi. A seguito delle dimissioni di quest’ultimo, il c.d.a. è stato integrato da Mark Michael Trombin e Umberto Cassina, in carica fino al 30.10.2012, allorquando VAMR è stata gestita da un amministratore unico, nella persona di Marco Trombin, fino alla data di fallimento.

Il Fallimento rimprovera agli amministratori le seguenti condotte:

- inadeguata programmazione dell’operazione, caratterizzata dal pagamento di un corrispettivo eccessivo per l’acquisto dei terreni, e da negligenza nello studio della fattibilità finanziaria, quest’ultima aggravata dall’insufficienza del capitale (pari a 100.000 euro) ai fini del raggiungimento dell’oggetto sociale, carenze tutte confermate e acuite, in tesi, dal repentino mutamento del progetto immobiliare deliberato dal c.d.a. in data 30.3.2012, allorquando VAMR ha abbandonato la realizzazione di un villaggio residenziale a favore della costruzione di “*box per auto d’epoca*”;
- mancata adozione delle misure previste dalla legge (artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* c.c.) in ipotesi di perdita del capitale sociale, asseritamente verificatasi nell’esercizio 2007 ed emersa a seguito delle rettifiche contabili effettuate dal Curatore, non avendo VAMR “*stornato dal proprio attivo*” il valore di tre immobili divenuti di proprietà del Comune di Palazzolo dell’Oglio in forza di convezione urbanistica (doc. 27 att.), con la precisazione che l’omessa adozione dei provvedimenti imposti dalla legge avrebbe determinato un aggravamento del dissesto pari a euro 1.729.993;





- sostenimento ingiustificato di costi di competenza di altra società, C.M.T. DUE s.r.l., per opere realizzate su terreni di proprietà di quest'ultima, in assenza di registrazione delle operazioni sulla contabilità aziendale, con un conseguente danno di euro 1.664.922;
- versamenti e prelievi ingiustificati da parte dell'amministratore Marco Trombin il quale, pur non essendo socio, avrebbe finanziato "di fatto" VAMR tra il 2008 e il 2013 per cifre consistenti (oltre due milioni di euro), disponendo poi la restituzione in favore di se stesso di un importo pari a euro 1.776.698,27;
- restituzione ai soci di somme precedentemente ricevute a titolo di finanziamento soci (pur non avendo il Curatore rinvenuto accordi scritti di finanziamento) in un momento in cui VAMR "*stava operando con patrimonio netto negativo*" e in condizioni di squilibrio finanziario, quantificate in euro 1.240.000, restituiti a DAR.MA INCORPORATED tra il 2012 e il 2013, e in euro 526.670, restituiti a RE.ROBICA dal 26.5.2011 al 7.3.2012.

Con riferimento a detti importi, il Fallimento agisce anche nei confronti dei soci ai sensi dell'art. 2467 c.c. nonché dell'art. 2476, penultimo comma, c.c., avendo i soci richiesto il pagamento di tali importi intenzionalmente "*in danno di VAMR, essendo pienamente consapevoli che la società fosse in crisi finanziaria*".

Il Fallimento estende le proprie domande risarcitorie nei confronti di Gabriella MARZOLI, qualificata amministratore di fatto e *domina* del progetto immobiliare, come risulterebbe dal contenuto della scrittura privata del 23.5.2006 (doc. 7 att.) tra MARZOLI e FRATUS (socio di riferimento di RE.ROBICA S.R.L.), e della convenzione (doc. 8 att.) del 25.7.2006 tra le medesime parti e l'altro socio di VAMR, DAR.MA INCORPORATED s.r.l., a prova del fatto che VAMR si fosse "*spogliata della gestione dell'intera operazione*" a favore di un soggetto terzo, privo di cariche formali.

Tali circostanze risultano, in tesi attorea, confermate dalle dichiarazioni rese al Curatore, da dipendenti, fornitori e altre controparti di VAMR in ordine al ruolo in concreto ricoperto da MARZOLI nella gestione sociale.

Nell'ambito della quantificazione puntuale dei danni imputabili ai singoli amministratori, il Fallimento differenzia la posizione di CASSINA e MARK MICHAEL TROMBIN, ai quali contesta due specifiche voci di danno, ritagliate sulla base del breve periodo di permanenza nella carica.





**1.2** PETALO UNO S.R.L. interviene nella causa in qualità di soggetto che ha acquisito i diritti risarcitori derivanti dalla presente azione nell'ambito di un concordato fallimentare e li ha successivamente ceduti a favore di IMMOBILIARE GIULIA TRE S.R.L., attuale titolare di tali diritti, sostenendo – nella suddetta veste di cedente del credito – le ragioni delle domande tutte svolte da IMMOBILIARE GIULIA TRE S.R.L.,


**1.3** IMMOBILIARE GIULIA TRE S.R.L., dichiaratasi titolare dei diritti derivanti dalla presente azione, interviene in giudizio *ex art.* 111 c.p.c. con atto del 19.4.2018, “*facendo propri e richiamando tutti gli atti difensivi e le deduzioni a verbale come sin d’ora rassegnati dal Fallimento V.A.M. S.r.l. e dalla società Petalo Uno S.r.l.*”.

Successivamente, con la prima memoria *ex art.* 183, comma sesto, c.p.c., a seguito dell’esame delle difese dei convenuti, parte intervenuta muta le domande originariamente svolte dal Fallimento, ampliando sensibilmente il *petitum* risarcitorio, e introduce nel procedimento nuove contestazioni, specificamente riferite al convenuto CASSINA (“*l’importo di €.410.345,54, registrato in contabilità quale rimborso finanziamento a favore di RE Orobica, è in verità andato a beneficio di Nuro S.r.l., riconducibile al convenuto Umberto Cassina, che aveva evidentemente eseguito tale finanziamento e che, come dichiarato dal convenuto Marco Trombin ha preteso la restituzione di detto importo*”), svolgendo nei confronti del medesimo (al quale è dedicata gran parte della narrativa della memoria) una domanda nuova di condanna “*a risarcire detti importi*” e dichiarando di volere altresì beneficiare della domanda riconvenzionale trasversale svolta da MARCO TROMBIN nei confronti di CASSINA stesso (*cf.* paragrafo “O” della memoria).

## **2. Le difese dei convenuti**

**2.1** MARCO TROMBIN, dopo avere descritto la genesi dell’operazione immobiliare affidata a VAMR e, in particolare, il ruolo svolto nella vicenda dall’imprenditore Dario Cremaschi (promotore dell’idea e dell’acquisto dei terreni dal Gruppo Camozzi) e dalla cordata di imprenditori-garanti del progetto, composta da FRATUS, CASSINA e BIFFI, imputa il fallimento del progetto e, quindi, di VAMR alla decisione della banca Unicredit (subentrata all’originario istituto finanziatore Bipop-Carire a seguito di acquisizione) di cessare la “certificazione” dei s.a.l., così interrompendo l’erogazione progressiva delle risorse per la costruzione delle opere.





Esponde che, a seguito dell'interruzione definitiva dei finanziamenti, gli originari promotori del progetto abbandonavano l'iniziativa, costringendo VAMR alla presentazione alle banche, dopo otto mesi di stallo, di un nuovo progetto imprenditoriale, basato sulla realizzazione di 315 box per auto d'epoca (doc. 25-26 Trombin). Tuttavia, a seguito della decisione di FRATUS e CASSINA di abbandonare anch'essi il progetto, chiedendo la restituzione dei finanziamenti soci da effettuare in favore di Nuro S.R.L. (società riconducibile a CASSINA che detiene il 50% del capitale di RE.ORBICA), anche il progetto alternativo concepito da VAMR naufragava, conducendo la società verso il fallimento, stante il rifiuto della banca di concedere un piano di salvataggio.

Alla luce di tali circostanze TROMBIN chiede l'autorizzazione alla chiamata in causa di Dario Cremaschi e di Nuro s.r.l., ritenuti protagonisti dell'iniziativa rimasti *"invisibili al curatore e agli organi della procedura"*, pur avendo assunto, al pari di CASSINA (nei confronti del quale, asseritamente *"socio di fatto, oltre che amministratore e finanziatore dell'operazione"*), un *"ruolo primario"* nella causazione del dissesto.

**2.2.** Assistiti dalla medesima difesa tecnica l'amministratore FRATUS e il socio RE.ORBICA S.R.L. eccepiscono preliminarmente:

- la carenza di autorizzazione giudiziale all'azione intrapresa dal Fallimento;
- l'incompetenza del Tribunale, stante l'esistenza di clausola compromissoria statutaria applicabile alle cause tra la società e i propri soci o amministratori;
- la prescrizione dell'azione promossa dal Fallimento sia nei confronti dell'amministratore, non trovando applicazione la causa di sospensione del decorso del termine prescrizione di cui all'art. 2941 n. 7 per l'azione promossa nell'interesse dei creditori sociali, sia nei confronti del socio, applicandosi il termine di prescrizione quinquennale (ultimo rimborso asseritamente avvenuto il 7.3.2012).

Nel merito (i) RE.ORBICA contesta la ricezione del rimborso del finanziamento soci; (ii) FRATUS afferma di non avere svolto alcun ruolo in VAMR, poiché la gestione era concretamente in mano all'amministratore MARCO TROMBIN e all'arch. MARZOLI (moglie di TROMBIN), i quali lo avrebbero *"maliziosamente tenuto all'oscuro"* delle operazioni contestate dal Fallimento, rispetto alle quali il convenuto si dichiara, quindi, non in condizione di formulare difese più puntuali.





**2.3** MARZOLI conclude per il rigetto delle domande avversarie, esponendo di non avere mai “*rivestito qualsivoglia carica sociale e non ha mai assunto alcun ruolo rappresentativo della società, in realtà, era stato attribuito il mero compito di nominare e scegliere in via esclusiva, ma sempre previa valutazione e parere favorevole del C.d.A, i professionisti e le imprese che avrebbero dovuto attuare la “realizzazione, il frazionamento, nonché la commercializzazione e tutte le decisioni di natura tecnica- amministrative relative alla costruzione del Villaggio Angelo Marzoli”*”(verbale C.d.A Vamr srl dell’11.02.2008 doc. 6 fascicolo di parte attrice). Il ruolo così assunto dalla signora Marzoli e il suo coinvolgimento nell’“operazione” in questione, se di coinvolgimento si può parlare, è riconducibile esclusivamente al suo desiderio di veder realizzare un progetto che riportava ai fasti di una volta il cognome di famiglia, risolvendosi in un contributo affettivo e di supporto principalmente morale”.

Precisa che “*Il Fallimento attore, con le medesime argomentazioni dedotte nel presente giudizio, aveva già coinvolto la signora Marzoli nell’ambito del procedimento promosso davanti il Tribunale di Bergamo finalizzato a ottenere l’estensione del fallimento VAMR nei confronti della “società di fatto” esistente, a suo dire, tra C.M.T Due srl e i signori Marco Trombin e Gabriella Marzoli. Il Tribunale di Bergamo, con decreto del 4.10.2016 (dep. il 18.10.2016) (doc.1), nell’escludere categoricamente escluso che tra questi ultimi soggetti potesse sussistere una società di fatto”*”, rigettava il ricorso.


**2.4** CASSINA eccepisce in via preliminare la prescrizione dei diritti azionati dal Fallimento e la carenza di autorizzazione all’azione da parte del g.d.

Rilevata a livello generale la brevità del periodo di permanenza nella carica di amministratore non esecutivo, replica alle due contestazioni del Fallimento osservando che:

- l’assemblea che approvò il bilancio al 31.12.2011 coprì interamente la perdita del capitale tramite rinuncia parziale al credito vantato dai soci, con la conseguenza che VAMR poteva ritenersi regolarmente ricapitalizzata quando CASSINA accettò la carica;
- non vi è evidenza contabile né del finanziamento effettuato da TROMBIN né del rimborso dello stesso durante la permanenza nella carica di CASSINA, il quale non avrebbe avuto la possibilità concreta di avvedersi dell’asserito rimborso né, quindi, di porvi rimedio.

Conclude nel merito per il rigetto delle domande svolte nei suoi confronti, siccome infondate. Svolge in via subordinata domanda trasversale di regresso nei confronti degli altri convenuti, previo accertamento della rispettiva quota di responsabilità.





Con la seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. eccepisce l'inammissibilità delle domande e allegazioni nuove svolte dagli intervenuti nei confronti di CASSINA con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., definita *“a tutti gli effetti un nuovo atto di citazione, introduttivo di un nuovo giudizio”*, nella misura in cui contiene *“fatti, allegazioni e addirittura domande del tutto nuovi (e spesso addirittura in contrasto) con quelli proposti dal Fallimento oggetto delle difese del Sig. Cassina e del dibattito processuale che si era svolto fino a quel momento”*.

2.5 MARK MICHAEL TROMBIN, assistito dalla medesima difesa tecnica di MARCO TROMBIN, svolge difese sostanzialmente sovrapponibili (anche con riferimento alla posizione di CASSINA), evidenziando di essersi dimesso dalla carica di consigliere, privo di deleghe, con nota del 29 giugno 2012, ricevuta da VAMR il 5 luglio 2012.

Conclude per il rigetto nel merito delle domande attoree nonché della domanda di manleva svolta da CASSINA.

2.6 BIFFI, regolarmente costituitosi con comparsa di risposta, ha raggiunto un accordo con il Fallimento per la definizione della propria posizione, accordo del quale è stata ordinata l'esibizione in giudizio ai fini della riduzione *pro quota* dell'ammontare del danno risarcibile.

Pertanto il rapporto processuale tra il medesimo e parte attrice/intervenuta è stato dichiarato estinto in corso di causa con ordinanza del g.i., proseguendo invece l'altro rapporto derivante dalla domanda di regresso svolta da CASSINA nei confronti di BIFFI.


2.7 DAR.MA INCORPORATED S.R.L., non costituitasi nel procedimento, è stata dichiarata contumace con ordinanza del g.i. pronunciata in corso di causa.

### **3. Svolgimento della causa**

Con atto del 21.3.2018 è intervenuta in giudizio ex art. 111, comma 3, c.p.c., Petalo Uno s.r.l., esponendo di essere succeduta nella posizione del Fallimento per avere acquisito i crediti da esso vantati verso terzi, anche quelli oggetto di contenzioso, a seguito dell'omologazione, da parte del Tribunale di Bergamo, della proposta di concordato fallimentare.

Con atto del 20.4.2018 è quindi intervenuta in giudizio, sempre ex art. 111, comma 3, c.p.c., Immobiliare Giulia Tre s.r.l., allegando di avere acquistato da Petalo Uno *“tutti i diritti e le ragioni creditorie spettanti al Fallimento VAM avanzate con l'azione di responsabilità promossa dal Curatore e pendente avanti al Tribunale di Brescia R.G. n. 4819/17”*.





All'udienza del 2.5.2018 il G.I. ha rigettato le istanze di chiamata del terzo svolte da TROMBIN, in quanto carenti dei relativi presupposti “*alla stregua delle prospettazioni delle parti*”, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..

All'esito del deposito delle memorie istruttorie, con ordinanza del 7 gennaio 2019 il g.i., preso atto della rinuncia agli atti di Immobiliare Giulia Tre nei confronti di BIFFI, ha dichiarato estinto il rapporto processuale corrente fra le suddette parti, senza tuttavia accordare l'estromissione dal processo di quest'ultimo, alla luce dell'opposizione di CASSINA, fondata sulla domanda trasversale di regresso svolta nei confronti di BIFFI.


Successivamente la causa è stata istruita mediante esame testimoniale, nelle udienze del 27.3.2019 e del 23.5.2019 (sono stati sentiti complessivamente tre testimoni), e successiva consulenza tecnica contabile. All'esito delle indagini peritali, il g.i. ritenuta la causa matura per la decisione, ha rinviato all'udienza del 25.2.2021 per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini per il deposito degli scritti difensivi finali.

#### 4. Questioni preliminari

**4.1** In primo luogo è necessario soffermarsi sulle conseguenze della mancata estromissione di BIFFI, a seguito della transazione stipulata da quest'ultimo con il Fallimento.

Premesso che il rapporto processuale tra parte attrice e BIFFI è stato già dichiarato estinto con ordinanza del g.i. del 7.1.2019, qui confermata dal Collegio, e che la transazione in questione è da ritenere pacificamente *pro quota* (il tenore letterale dell'accordo versato in atti non lascia spazio a dubbi interpretativi, né le parti hanno contestato detta qualificazione), in questa sede non è necessario fornire una risposta alla complessa questione se la transazione *pro quota* stipulata con uno dei condebitori in solido, implicando una rinuncia alla solidarietà passiva *ex art. 1311 c.c.*, precluda l'esercizio dell'azione di regresso da parte degli altri condebitori non transigenti (*cf.* Cassazione civile, Sez. I, 18 maggio 2012 n.7907), come invoca la difesa di BIFFI ai fini del rimborso delle spese sostenute a causa della mancata estromissione dal processo.





Ai fini, infatti, dell'accoglimento della domanda in punto di spese formulata da BIFFI (per la liquidazione si rinvia al paragrafo finale) è sufficiente rilevare l'infondatezza del merito della domanda di regresso svolta da CASSINA (*"ai sensi dell'art. 2055 c.c., accertare la quota di responsabilità dei Sig.ri Marco Trombin, Gabriella Marzoli, Isidoro Fratus, Mark Michael Trombin, Gianpietro Biffi, R.E. Orobica S.r.l., Dar.ma Incorporated S.r.l. in liquidazione; dichiarare tenuti e condannare i predetti soggetti a pagare in favore del Sig. Umberto Cassina, ciascuno per quanto di ragione, qualsiasi somma che il convenuto dovesse essere tenuto a versare al Fallimento Villaggio Angelo Marzoli Resort S.r.l. in eccesso rispetto alla propria singola quota di responsabilità"*), sulla scorta delle considerazioni che seguono: posto che con la citazione il Fallimento contestava a CASSINA esclusivamente due voci di danno, consistenti (i) nell'aggravamento del dissesto verificatosi durante il periodo di permanenza in carica del medesimo e (ii) nell'importo del finanziamento rimborsato a Marco Trombin nell'esercizio 2012, il fatto che BIFFI e CASSINA non abbiano mai condiviso la carica all'interno dello stesso consiglio di amministrazione (il secondo ha di fatto preso il posto del primo, dimessosi nel marzo del 2012) esclude già in astratto la configurabilità di una responsabilità solidale dei due soggetti in relazione alle suddette voci di danno, ritagliate dal Fallimento attore specificamente sulla base del periodo di permanenza di CASSINA nella carica.

In assenza di un rischio potenziale di condanna in via solidale al risarcimento del medesimo danno, considerata anche la diversità del fatto dannoso, non è neppure ipotizzabile un'azione di regresso recante un adeguato *fumus* di fondatezza, con la conseguenza che l'opposizione all'estromissione di BIFFI svolta dal solo CASSINA in corso di causa non poteva ritenersi giustificata *ex ante*.

Detta valutazione deve, dunque, comportare la condanna di CASSINA al rimborso delle spese sostenute da BIFFI successivamente alla definizione della propria causa con il Fallimento, in quanto soggetto ingiustamente costretto a permanere nella veste di parte processuale a dispetto della rinuncia agli atti espressa da parte attrice, regolarmente accettata dal convenuto.





**4.2** Le eccezioni di incompetenza territoriale formulate da RE.ORBICA s.r.l. e FRATUS, basate sulla esistenza di una clausola compromissoria statutaria (art. 25), sono infondate.

In primo luogo l'azione promossa nei confronti del socio, per la restituzione di euro 526.670,00, in conseguenza di un rimborso avvenuto asseritamente in violazione dell'art. 2467 c.c., non può ritenersi preesistente al fallimento, ma deriva da esso (*“se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società”*), con la conseguenza che al curatore non risulta opponibile la richiamata clausola compromissoria prevista dallo statuto.


L'esito non muta laddove si esamini la domanda nei confronti di RE.ORBICA sotto la lente dell'art. 2476, comma 7, c.c., trattandosi di disposizione che introduce una fattispecie di responsabilità del socio in concorso con gli amministratori, in relazione alla quale valgono le considerazioni che seguono.

L'orientamento consolidato di questo Tribunale, confermato dalla giurisprudenza di legittimità, afferma che una volta intervenuto il fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. (ma il principio viene pacificamente esteso alle s.r.l.) confluiscono in un'unica azione dal carattere unitario e dal contenuto inscindibile, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 L.F., in quanto finalizzata alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci sia dei creditori.

Corollario di tale principio di inscindibilità delle due azioni, le quali pur mantengono i rispettivi tratti distintivi sul piano sostanziale, è che *“in caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nello statuto della stessa non è applicabile all'azione di responsabilità proposta unitariamente dal curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall., diretta alla reintegrazione del patrimonio sociale a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali e nella quale confluiscono sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare poiché i creditori sono terzi rispetto alla società* (Cassazione civile, sez. VI, 23/07/2020, n. 15830).

Ritiene il Collegio, in aderenza all'orientamento della Cassazione, che il curatore non possa instaurare due diversi giudizi, l'uno davanti agli arbitri ex art. 2393 c.c. e l'altro avanti all'A.G.O. ex art. 2394 c.c., perché siffatta divaricazione comporterebbe, tra l'altro, il rischio concreto di una duplicazione di tutela risarcitoria per le medesime conseguenze dannose, come osservato anche da Trib. Roma, 9 Dicembre 2019 (*“Non può procedersi alla nomina di un collegio arbitrale richiesta dal curatore*






*fallimentare di una società in relazione alla instaurazione di un procedimento arbitrale per lo svolgimento dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti degli ex amministratori della società fallita, poiché essa riunisce inscindibilmente sia l'azione sociale sia l'azione dei creditori sociali, quest'ultima tuttavia necessariamente sottratta all'ambito di operatività di qualsiasi clausola compromissoria statutaria”).*

Per i suddetti motivi l'eccezione di incompetenza formulata dall'amministratore FRATUS è parimenti infondata.

**4.3** I principi appena esposti comportano anche il rigetto della eccezione di prescrizione proposta da più convenuti.

Al riguardo questo Tribunale ha già osservato che *“seppure la sola azione sociale di responsabilità si prescrive nel termine di cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica, rimanendo la prescrizione sospesa finché questi ricopre il suo ufficio, ai sensi dell'art. 2941, n. 7 c.c., nel caso di esercizio cumulativo di detta azione con quella prevista dall'art. 2394 c.c., il curatore può beneficiare del più ampio termine prescrizionale consentitogli da quest'ultima azione, atteso il carattere di unitarietà ed inscindibilità della domanda proposta . Ebbene, la specifica azione di cui si discute, in quanto diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita (garanzia sia dei soci sia dei creditori sociali) è soggetta a prescrizione quinquennale con decorso non già dalla commissione dei fatti integrativi di tale responsabilità (come vorrebbe controparte), bensì dal (successivo) momento in cui si verifica l'insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei crediti . Analogamente, dunque, anche per l'azione sociale ex art. 2393 c.c. è rilevante il momento in cui il danno diventa oggettivamente percepibile all'esterno, senza che possa rilevare la natura contrattuale della responsabilità. In conclusione, è quindi dirimente, ai fini della decorrenza del termine di prescrizione – tanto nell'azione ex art. 2393 c.c. che in quella ex art. 2394 c.c. – il momento di oggettiva esteriorizzazione del danno all'integrità del patrimonio sociale all'esterno e non il momento in cui venga compiuto il singolo atto lesivo da parte del liquidatore. Peraltro, in ragione della onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste, infine, una presunzione iuris tantum di coincidenza del dies a quo di decorrenza della prescrizione con la dichiarazione di fallimento, ricadendo sul convenuto, che eccepisca la prescrizione, la prova contraria della preesistenza al fallimento dello stato di incapacità patrimoniale attraverso la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza”*.





Nel caso in esame la società è stata dichiarata fallita il 10.2.2014 e l'atto di citazione risulta notificato il 16 marzo 2017. Ciò premesso, nessuno dei convenuti eccipienti ha allegato né provato che lo stato di insufficienza patrimoniale della società fosse agevolmente percepibile dai creditori che venivano in contatto con la società in un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento.

In assenza di una simile prova deve presumersi che il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità decorra dal giorno di detta dichiarazione, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.

*Ad abundantiam* giova evidenziare che neppure il termine quinquennale, decorrente dalla cessazione della carica, per l'esercizio dell'azione risulta spirato per alcuno dei convenuti.

**4.4.** Le nuove domande svolte dagli intervenuti nei confronti di CASSINA con la prima memoria *ex art. 183, comma sesto, c.p.c., (cfr. lett. d) delle conclusioni)* vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, perché fondate su condotte ed eventi di danno diversi da quelli contestati in sede di citazione (*cfr. in particolare le deduzioni in tema di somme erogate a favore di Nuro s.r.l. alle pag. 22 e ss. della memoria*).

Il precedente di merito richiamato dalla parte è convenuta pertinente: *“Alla luce della pronuncia delle SS.UU. n. 12310/15, costituisce una “nuova domanda” inammissibile ai sensi dell’art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. la contestazione relativa a condotte ed eventi di danno “diversi” e “aggiuntivi” rispetto a quelli originariamente versati in atto di citazione (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che le contestazioni formulate in prima memoria aventi ad oggetto ulteriori pagamenti indebiti ed altre condotte, in particolare la stipula di contratti di leasing svantaggiosi, completamente eterogenee rispetto a quelle originariamente dedotte in atto di citazione avverso l’amministratore delegato, siano del tutto inammissibili)”* (Trib. Milano, SSIB, 20 febbraio 2017).

Nel caso in esame parte intervenuta non soltanto addebita al convenuto condotte e danni ulteriori rispetto a quelli già ritualmente contestati, ma assume una posizione chiaramente contrastante con quella del Fallimento, proprio dante causa, che con riguardo a CASSINA aveva avuto cura di precisare le due uniche voci di danno riconducibili alla condotta del medesimo, già richiamate *supra* (aggravamento *pro quota* del dissesto e rimborso di un asserito finanziamento soci a favore di Trombin nel 2012), non mancando peraltro di sottolineare la “diversità della posizione” di CASSINA (e di






Michael TROMBIN) rispetto agli amministratori in carica nei precedenti esercizi, tenuto conto della breve durata della loro permanenza in carica (da marzo a ottobre del 2012).

È evidente che, nel contesto delle azioni di responsabilità nei confronti di amministratori di società, il criterio della unicità della vicenda sostanziale espresso da SS.UU. n. 12310/15 non può essere inteso nel senso di consentire all'attore di modificare le proprie domande a piacimento, con il solo limite dell'attinenza all'oggetto del mandato, atteso che un siffatto margine di manovra frustrerebbe il diritto di difesa dell'amministratore convenuto, assoggettato a improvvisi ribaltamenti di fronte e costretto a prendere posizione, a processo inoltrato, su nuove questioni che spesso presentano un elevato contenuto tecnico-specialistico, a tacer del *vulnus* inflitto al principio di tendenziale prevedibilità, per la parte destinataria di una domanda giudiziale, delle potenziali conseguenze negative del procedimento sin dal suo atto introduttivo.

Al riguardo si è espressa la giurisprudenza di legittimità affermando che *“Per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore di una società di capitali non è sufficiente invocare genericamente il compimento di atti di mala gestio e riservare una più specifica descrizione di tali comportamenti nel corso del giudizio, atteso che per consentire alla controparte l'approntamento di adeguata difesa, nel rispetto del principio processuale del contraddittorio, la causa petendi deve sin dall'inizio sostanziarsi nell'indicazione dei comportamenti asseritamente contrari ai doveri imposti agli amministratori dalla legge o dallo statuto sociale. Ciò vale tanto che venga esercitata un'azione sociale di responsabilità quanto un'azione dei creditori sociali, perché anche la mancata conservazione del patrimonio sociale può generare responsabilità non già in conseguenza dell'alea insita nell'attività di impresa, ma in relazione alla violazione di doveri legali o statutari che devono essere identificati nella domanda nei loro estremi fattuali”* (Cass. Civ. 23180 del 27.10.2006).

A conferma dell'inammissibilità delle nuove domande svolte da parte intervenuta è significativo osservare che il danno addebitato dal Fallimento a CASSINA in citazione ammontava complessivamente a circa euro 240 mila, mentre all'esito dell'istruttoria l'intervenuta chiede il risarcimento di danni ontologicamente diversi (incluso il danno non patrimoniale) e significativamente superiori in punto di *quantum* (intorno al milione di euro), quali euro 378.983,07 *“per i costi affrontati da VAMR per opere e forniture realizzate sugli immobili della società nel periodo dal 21.03.12 al 30.10.2012”* ed euro 410.345,54, *“relativi al finanziamento rimborsato in favore di RE Orobica e/o di*





*Nuro S.r.l. e/o di Umberto Cassina*”: trattasi di domande nuove, basate su rilievi tardivamente introdotti in giudizio soltanto all’esito della lettura della comparsa di costituzione di TROMBIN, contenente generiche (comunque irrilevanti come si dirà) allegazioni finalizzate a sostenere la domanda di manleva dallo stesso svolta nei confronti di CASSINA.

*Ad abundantiam* non sfugge al Collegio l’infondatezza nel merito delle tesi di parte intervenuta, nella misura in cui pretende la restituzione da parte di un convenuto, citato nella qualità di amministratore, delle somme asseritamente ricevute, a titolo di rimborso di finanziamento soci, dal diverso soggetto Nuro s.r.l. (la cui chiamata in causa non è stata correttamente autorizzata dal g.i., essendo basata su fatti estranei al tema di lite), in un periodo precedente alla nomina dell’amministratore stesso.

**4.5.** Non è fondata l’eccezione di difetto di autorizzazione dell’azione ai sensi dell’art. 25, comma 1, n. 6, Legge Fall., formulata da più parti: il provvedimento di autorizzazione del giudice delegato risulta regolarmente prodotto dal Fallimento attore in sede di prima udienza e depositato telematicamente con nota del 29.10.2018.

**4.6.** Risulta infine infondata l’eccezione di nullità della c.t.u. formulata dalla convenuta MARZOLI in udienza per i seguenti motivi: “- *la risposta al primo quesito contiene valutazioni non di competenza del c.t.u., nella parte in cui afferma la qualifica di amministratore di fatto in capo a Marzoli; - il ctu ha acquisito, ai fini delle valutazioni di cui sopra, documenti non versati in atti (notizie di stampa e documentazione ottenuta dal Comune di Palazzolo)*”.

Al riguardo è sufficiente osservare che (i) la qualifica di amministratore di fatto accertata in capo a MARZOLI non deriva affatto (né invero potrebbe) dalle valutazioni del c.t.u., neppure utilizzate dal Collegio ai fini della decisione sul punto in questione, bensì dalle risultanze istruttorie orali e dall’esame dei documenti versati in atti, come si chiarirà nel paragrafo successivo; (ii) l’acquisizione di documentazione da parte del c.t.u., in concreto irrilevante per i motivi già illustrati, è comunque consentita, secondo il costante orientamento di questa Sezione (*ex multis* Trib. Brescia, 5.3.2021) quando si tratti di documenti relativi a fatti secondari, ovvero di documenti di pubblico dominio o ancora reperibili presso pubbliche amministrazioni ex art. 213 c.p.c..





## 5. Le domande nei confronti degli amministratori

### 5.1. Il ruolo di Gabriella Marzoli


La contestazione della qualificazione di amministratore di fatto nei confronti di MARZOLI risulta confermata all'esito dell'istruttoria.

Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (*ex multis* Cass. n. 4045/2016), l'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto richiede un accertamento rigoroso, in cui viene in rilievo la sistematica ingerenza di un soggetto, privo della carica formale, in decisioni di competenza dell'organo amministrativo (*"Si configura quale amministratore di fatto la persona che benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione della società stessa, impartendo direttive e condizionandone le scelte operative, ove tale ingerenza, lungi dall'esaurirsi nel compimento di atti eterogenei ed occasionali, riveli avere caratteri di sistematicità e completezza"*).

Nello stesso senso si colloca la giurisprudenza di merito, secondo la quale *"È qualificabile come amministratore di fatto il soggetto che, in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea (sia pur irregolare o implicita), si sia ingerito nella gestione di una società in maniera sistematica e completa. La valutazione della sistematicità e della completezza deve essere fatta tenendo in considerazione le attività svolte dal soggetto nell'ambito dei rapporti interni (con i soci e/o gli amministratori) ed esterni (coi clienti e i collaboratori) alla società"* (Trib. Torino, 5 Marzo 2018). Ancora: *"L'individuazione della figura del c.d. amministratore di fatto presuppone lo svolgimento di funzioni gestorie in concreto, senza investitura formale, che abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di atti di natura "eterogenea ed occasionale"*.

Nel presente procedimento, invero, già l'esame delle scritture private del 23.5.2006 (doc. 7 att.) e del 25.7.2006 (doc. 8) rivela come l'organo di amministrazione di VAMR si fosse spogliato dei propri poteri gestori a favore di un soggetto esterno, privo di cariche formali. È evidente, infatti, che nell'ambito di una società costituita *ad hoc* per la realizzazione di un progetto immobiliare, l'affidamento a un terzo del potere "esclusivo e insindacabile" di scegliere ogni soggetto coinvolto nella *"progettazione, la realizzazione, il frazionamento, nonché la commercializzazione e tutte le decisioni di natura tecnico amministrativa del villaggio Angelo Marzoli"* integra una fattispecie di eterodirezione della società, il cui c.d.a. viene di fatto relegato al ruolo di organo chiamato unicamente a ratificare decisioni strategiche assunte al di fuori della competente sede istituzionale.





L'istruttoria testimoniale ha quindi confermato le risultanze documentali:


- il responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Palazzolo sull'Oglio (Sig. Piccitto) ha confermato che la signora Marzoli *“partecipava alle riunioni in qualità di proprietaria e committente”* dell'“area Marzoli”, avendo finanche firmato la convenzione urbanistica per il recupero dell'area stessa, a dimostrazione del fatto che la convenuta si presentava all'esterno, anche nell'ambito di rapporti istituzionali, come referente di VAMR (il criterio della “spendita del nome” risulta quindi soddisfatto);
- il progettista incaricato da VAMR (arch. Tamini) ha confermato di avere intrattenuto i rapporti direttamente con la convenuta, la quale si presentava come *“titolare dell'iniziativa”* e *“unica rappresentante”* di VAMR;
- uno dei fornitori di VAMR (sig. Ferrari) ha confermato le circostanze oggetto dei capitoli di prova n. 3 e 4 della seconda memoria ex art. 183, c.6, c.p.c. di parte intervenuta, a dimostrazione del fatto che la convenuta MARZOLI seguiva direttamente anche i rapporti con i fornitori, impartendo le necessarie direttive per la gestione del cantiere.

In relazione alle difese dei convenuti sul punto preme osservare che l'accertamento del ruolo rivestito da MARZOLI, quale amministratore di fatto dalla nascita di VAMR almeno fino all'abbandono dal modello di amministrazione collegiale in favore dell'amministratore unico (ottobre 2012), non attenua, ma anzi aggrava la posizione degli amministratori di diritto, i quali consapevolmente (almeno TROMBIN e FRATUS, rappresentanti dei soci di VAMR nel c.d.a., possono presumersi a conoscenza delle richiamate scritture private, a tacer dei rapporti personali tra le parti) hanno abdicato al proprio ruolo, tollerando l'altrui ingerenza dominante nelle più delicate scelte gestionali di VAMR.

## **5.2 Le contestazioni in punto di inadeguata programmazione dell'operazione.**

La c.t.u. ha confermato la fondatezza delle contestazioni attoree in punto di carenze nelle analisi preliminari alla realizzazione del progetto: *“il CTU ritiene poi di evidenziare come lo svolgimento del mandato, da parte degli amministratori, sia stato connotato da imperizia e negligenza, soprattutto in tema di mancanza fin dall'origine di un adeguato business plan per un'operazione immobiliare di questa entità e dimensione, e comunque la mancanza di fondate previsioni in merito al suo sviluppo, nonché di una documentazione che potesse consentire di meglio verificare il valore delle rimanenze di immobili al termine di ciascun esercizio”* (cfr: conclusioni peritali).





Invero i convenuti interessati, sui quali incombeva l'onere di provare di avere diligentemente eseguito la prestazione, secondo le usuali regole in punto di responsabilità contrattuale, hanno omesso qualunque difesa al riguardo, astenendosi dal fornire elementi idonei a consentire al Collegio il vaglio delle censure attoree in punto di inadeguata programmazione dell'operazione, negligenza nello studio della fattibilità finanziaria, insufficienza del capitale sociale per il raggiungimento degli obiettivi di VAMR, arbitrarietà della decisione di mutamento del progetto immobiliare originario (realizzazione di un villaggio residenziale, sostituito da un progetto di costruzione di "box per auto d'epoca", peraltro anch'esso naufragato per carenza di risorse).


Tuttavia né il Fallimento attore né parte intervenuta hanno tratto conseguenze di natura risarcitoria dalla suesposta condotta inadempiente, a differenza di quanto avvenuto in relazione alle ulteriori contestazioni, tutte accompagnate da una puntuale allegazione di danno, quantificato nelle sue diverse voci. Le suddette valutazioni del c.t.u., recepite dal Collegio, possono dunque rilevare ai soli fini di una migliore comprensione del generale quadro critico, sotto il profilo della regolarità amministrativa, nel quale si collocano le ulteriori condotte foriere di danno.

### **5.3 L'indebita prosecuzione dell'attività a capitale perso.**

La domanda di risarcimento del danno asseritamente derivato dalla mancata adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2482-ter c.c. non può essere accolta.

Le rettifiche ai bilanci apportate dal Fallimento attore in punto di rimanenze, sulle quali si basa la contestazione e la tesi dell'azzeramento del capitale sin dall'esercizio 2007, sono state ritenute erranee dal c.t.u., con valutazione condivisa dal Collegio (*"il costo contabile delle rimanenze non ha necessità di essere rettificato per tali importi, a motivo del fatto che la cessione delle unità immobiliari al Comune di Palazzolo Sull'Oglio è avvenuta nell'ambito della Convenzione Urbanistica per l'esecuzione dell'opera. Pertanto, da un lato, la società avrebbe dovuto stornare il valore degli immobili in quanto ceduti, ma dall'altro il medesimo valore avrebbe dovuto essere capitalizzato nelle rimanenze come onere accessorio relativo alle autorizzazioni/accordi per poter costruire, quindi con un'indifferenza economica del valore delle rimanenze ai fini di questa operazione"*), tenuto conto dei principi contabili applicabili alle società che hanno per oggetto sociale la realizzazione di operazioni di sviluppo immobiliare.





La suesposta conclusione del c.t.u. non è stata peraltro contestata da alcuna parte in sede di contraddittorio tecnico.

Premesso quanto sopra, il c.t.u. ha quindi proceduto, autonomamente, a individuare una diversa data di perdita del capitale sociale (in concomitanza con la chiusura dell'esercizio al 31.12.2012), apportando rettifiche contabili, in punto di mancata svalutazione di immobili, che non erano state ritualmente introdotte nel processo né dal Fallimento né dagli intervenuti con la prima memoria *ex art.* 183, comma sesto, c.p.c.

È allora evidente come una condanna degli amministratori basata su tali rilievi peritali si tradurrebbe in una violazione dei limiti sanciti dall'art. 112 c.p.c., atteso che nessuna parte aveva allegato, fino all'inizio delle operazioni peritali, la perdita del capitale sociale alla data del 31.12.2012, né aveva sollecitato una rettifica del valore delle rimanenze immobiliari in conseguenza del mancato *impairment test* da parte degli amministratori, ossia per ragioni discendenti da dinamiche di mercato.

Le considerazioni che precedono privano di rilevanza le censure mosse da parte intervenuta alla c.t.u. in punto di esatta individuazione della data di perdita del capitale, nella misura in cui tali censure presuppongono la possibilità di apportare la medesima rettifica di bilancio.


#### **5.4. I costi di competenza di CMT DUE S.R.L.**

Mediante una ricostruzione tecnica puntuale, accurata e logicamente coerente, basata sull'esame delle singole fatture, su richieste di informazioni ai fornitori in questione e sul recepimento di taluni dei rilievi critici del consulente di parte TROMBIN, il c.t.u. ha quantificato l'ammontare (euro 1.073.250) dei costi sostenuti da VAMR, in massima parte tra il 2007 e il 2010, per il pagamento di lavori realizzati dagli appaltatori nell'interesse di altra società (CMT DUE S.R.L., dichiarata fallita il 30.5.2016), proprietaria di un'area confinante, che ospitava il cantiere di una operazione immobiliare connessa a quella condotta da VAMR.

Tali esborsi non sono sorretti da giustificazione causale (sul punto i convenuti non hanno offerto elementi utili né hanno dedotto di avere tentato azioni recuperatorie) e si sono tradotti senza dubbio in un danno per VAMR, atteso che l'avvenuto fallimento di CMT DUE S.R.L. fonda la presunzione di infruttuosità di un'eventuale azione *ex art.* 2041 c.c. (peraltro nemmeno prospettata in giudizio).

Inoltre la riconducibilità di CMT DUE S.R.L. alla sfera patrimoniale dei coniugi Trombin-Marzoli, qui convenuti, consente di qualificare tali esborsi come distrazioni patrimoniali commesse a favore di una





“parte correlata”, come osservato correttamente dal c.t.u., a ulteriore conferma dell'imputabilità del danno, sotto il profilo soggettivo, ai membri del consiglio di amministrazione in carica nel periodo in cui tali costi sono stati (ingiustamente) sostenuti.

### **5.5. Il rimborso dei finanziamenti soci.**

Come noto, la giurisprudenza di legittimità (Cfr: Cassazione civile, sez. I, 15/05/2019, n. 12994) valorizza la natura di norma sostanziale dell'art. 2467 c.c., affermando che *“La postergazione disposta dall'art. 2467 c.c. opera già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali, integrando una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma. La società è tenuta a rifiutare al socio il rimborso del finanziamento, in presenza della situazione di difficoltà economico-finanziaria indicata dalla legge, ove sussistente sia al momento della concessione del finanziamento, sia al momento della richiesta di rimborso, che è compito dell'organo gestorio riscontrare mediante la previa adozione di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società”*.

Le indagini peritali hanno permesso di accertare che i soci convenuti hanno (i) erogato finanziamenti nei confronti di VAMR a partire dal 31.12.2006 e (ii) ottenuto, a titolo di rimborso, la restituzione di somme per euro 1.240.000 (quanto a DAR.MA) ed euro 526.670,10 (quanto a RE.ORBICA) in un periodo compreso tra il 2011 e il 2013, allorquando VAMR versava pacificamente in una situazione di squilibrio finanziario, compiutamente accertata dal c.t.u. (erodendo poi completamente il capitale sociale a decorrere dalla fine dell'esercizio 2012).

La ricorrenza dei presupposti per l'operatività della norma in punto di postergazione risulta infatti incontestata tra le parti: nessuno dei convenuti ha negato lo stato di critica dipendenza di VAMR dal credito bancario sin dalla sua costituzione, né ha contestato l'insorgenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4 c.c. alla data del 31.12.2012, due anni prima della dichiarazione di fallimento (soltanto il c.t.p. dell'intervenuta ha svolto osservazioni sul punto, ma nel senso di anticipare ulteriormente la data di azzeramento del capitale sociale).

Orbene il Collegio rammenta i principi affermati da S.U 1641/2017: *“Il curatore fallimentare ha legittimazione attiva unitaria, in sede penale come in sede civile, all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità sia ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche per i fatti di*





*bancarotta preferenziale commessi mediante pagamenti eseguiti in violazione del pari concorso dei creditori", dovendosi precisare che "il pagamento preferenziale in una situazione di dissesto può comportare una riduzione del patrimonio sociale in misura anche di molto superiore a quella che si determinerebbe nel rispetto del principio del pari concorso dei creditori. Infatti la destinazione del patrimonio sociale alla garanzia dei creditori va considerata nella prospettiva della prevedibile procedura concorsuale, che espone i creditori alla falce fallimentare. Del resto, anche dal punto di vista strettamente contabile, il pagamento di un creditore in misura superiore a quella che otterrebbe in sede concorsuale comporta per la massa dei creditori una minore disponibilità patrimoniale cagionata appunto dall'inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale in funzione di garanzia dei creditori" (conf. da Cass. Civ. n. 23452/2019).*

I suddetti principi sono stati applicati da questa Sezione nell'ambito di un'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore (Trib. Brescia, 20.11.2019): *"Sulla scorta dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione deve quindi concludersi che il pagamento "preferenziale" eseguito dal liquidatore (o dall'amministratore) in favore di un creditore della società poi fallita, anche privo del carattere di illiceità penale, è idoneo a cagionare un danno al patrimonio della società e che il curatore è il soggetto legittimato a richiedere il risarcimento di tale danno. In tali casi, tuttavia, il danno risarcibile non può essere individuato nell'intera somma impiegata per il pagamento del creditore, ma, unicamente, nella differenza tra la somma concretamente pagata al creditore e quella che, in difetto di quel pagamento, gli sarebbe spettata nell'ipotesi di un corretto riparto fallimentare (pena un'inammissibile locupletazione della procedura, che, altrimenti, otterrebbe il rimborso della intera somma da parte del liquidatore, restando escluso dal concorso il creditore già soddisfatto)".*

Ricostruito come sopra il quadro giuridico, nel caso in esame di discute di pagamenti avvenuti prima dei 12 mesi precedenti la dichiarazione del fallimento e, dunque, non ripetibili dai soci beneficiari: pertanto gli amministratori rispettivamente in carica nel periodo in questione (precisamente il c.d.a. nella citata composizione sino al 21.3.2012 e successivamente l'a.u Marco Trombin) vanno dichiarati responsabili in ordine all'intero danno patito dai creditori sociali in conseguenza del mancato rifiuto opposto ai richiedenti (complessivamente 1.766.670 euro, di cui euro 260.000 imputabili solamente a Marco TROMBIN in qualità di a.u.), con la precisazione che la natura postergata di tali finanziamenti, prevista dall'art. 2467, primo comma, c.c. e la condizione di "inesigibilità legale" affermata dalla





giurisprudenza rendono superflua la verifica della somma che sarebbe virtualmente spettata al creditore “nell’ipotesi di un corretto riparto fallimentare”, potendosi presumere che il socio, quale *residual claimant*, non avrebbe in concreto partecipato ad alcun riparto.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono risulta irrilevante la circostanza che il soggetto percettore del rimborso possa essere stato, in tesi, non un socio di VAMR, ma il soggetto controllante quest’ultimo (segnatamente Nuro s.r.l. per RE.OROBICA e MARZOLI per DAR.MA), trattandosi di anomalie tutte interne alla sfera dei soci, che non elidono la correttezza della contabilizzazione di tali operazioni come rimborsi di finanziamenti soci, risultante dai “mastrini” esaminati dal c.t.u.

#### **5.6. I “prelievi” effettuati da MARCO TROMBIN**

L’istruttoria tecnica ha altresì consentito di accertare l’esistenza di una prassi operativa per cui l’amministratore Marco TROMBIN, a partire dall’esercizio 2008, era solito anticipare alla società il pagamento periodico delle fatture dei fornitori per il tempo necessario alla liquidazione dei s.a.l. da parte della banca, soddisfacendo in questo modo le esigenze temporanee di liquidità di VAMR.

In ossequio a tale prassi VAMR ha beneficiato di anticipazioni per oltre due milioni di euro, rimborsate solo in misura parziale all’amministratore.


Considerato che TROMBIN (i) non era socio di VAMR e che (ii) all’esito di tali movimentazioni finanziarie ha maturato un credito nei confronti della società pari a circa 450 mila euro, il Collegio condivide le conclusioni raggiunte c.t.u., confermando che tali anticipazioni non possono essere sussunte nella fattispecie di cui all’art. 2467 c.c. e che i corrispondenti prelievi disposti da TROMBIN non configurano distrazioni patrimoniali, come contestato in origine dal Fallimento, dovendo essere qualificati come rimborsi di spese anticipate dall’amministratore per conto della società e dipendenti dall’esecuzione del mandato.

#### **5.7. La posizione di CASSINA E MARK MICHAEL TROMBIN**

Le domande nei confronti di CASSINA E MARK MICHAEL TROMBIN vanno rigettate nel merito, posto che le uniche due contestazioni ritualmente mosse dal Fallimento attore in relazione all’operato di tali amministratori sono risultate infondate all’esito dell’istruttoria.

Peraltro, fermo l’assorbente motivo di natura processuale sopra evidenziato, osserva il Collegio come, sul piano sostanziale, la breve durata della permanenza nella carica di detti amministratori (un semestre per CASSINA, poco più che un trimestre per il dimissionario MICHAEL TROMBIN) sia difficilmente





conciliabile con un'affermazione di responsabilità dei medesimi, avuto riguardo alla natura della specifica contestazione confermata in sede peritale (pagamento di lavori eseguiti in un cantiere confinante) e alla modestissima entità del pregiudizio verificatosi nel periodo in questione (circa 4 mila euro, derivante dal pagamento di due fatture).

In merito alla domanda di malleva svolta da Marco TROMBIN nei confronti del solo CASSINA, l'infondatezza è manifesta, se solo si considera come l'accertata responsabilità del convenuto in questo giudizio discende dalla violazione di doveri inerenti alla carica di amministratore, emersa antecedentemente alla nomina di CASSINA nel c.d.a. di VAMR (fatta eccezione per un rimborso di finanziamento soci avvenuto allorquando TROMBIN rivestiva la carica di amministratore unico).


Avuto riguardo alla natura delle contestazioni mosse dal Fallimento a Marco TROMBIN e confermate all'esito della c.t.u., le circostanze allegare dal convenuto in ordine al coinvolgimento di CASSINA nell'operazione immobiliare, nella veste di promotore, finanziatore e garante, si profilano palesemente irrilevanti perché inidonee a incidere sulla posizione di TROMBIN, il quale risponde in questa sede non già per avere determinato il dissesto di VAMR, bensì per avere violato il dovere generico di diligente gestione (con il pagamento di costi di pertinenza di una parte correlata) e quello specifico previsto dall'art. 2467 c.c. (non avendo opposto il legittimo rifiuto alle richieste dei soci di rimborso di crediti inesigibili), vale a dire per fattispecie estranee alle vicende poste dalla parte a fondamento della domanda di malleva.

## **6. Le domande svolte nei confronti dei soci**

Le domande proposte nei confronti di DAR.MA INCORPORATED S.R.L. in liq. (contumace) e RE.ORBICA s.r.l. possono essere trattate congiuntamente, risultando infondate per i medesimi motivi.

Con riferimento alla richiesta di restituzione proposta ai sensi dell'art. 2467 c.c., il Collegio rammenta il principio (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 15/05/2019, n. 12994, cit.) secondo cui *“In caso di azione giudiziale di restituzione proposta dal socio, il giudice del merito è chiamato a verificare se la situazione di crisi prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c. sussista, oltre che al momento della concessione del finanziamento, altresì al momento della sua decisione. Lo stato di eccessivo squilibrio nell'indebitamento o di una situazione finanziaria in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento, prevista dall'art. 2467, comma 2, c.c., è fatto impeditivo del diritto alla restituzione del finanziamento*





*operato dal socio in favore della società, rilevabile dal giudice d'ufficio, in quanto oggetto di un'eccezione in senso lato, sempre che la situazione predetta risulti provata ex actis, secondo quanto dedotto e prodotto in giudizio”.*

Considerato che la norma limita la pretesa restitutoria ai rimborsi effettuati entro l'anno dalla dichiarazione di fallimento e che l'ultimo rimborso risulta effettuato il 7.3.2012 (quanto a RE. OROBICA) e il 14.2.2013 (quanto a DAR.MA), la domanda di restituzione svolta nei confronti dei soci va rigettata.

Ad analogo esito si perviene esaminando la domanda sotto la lente dell'art. 2476, comma sette, c.c., fattispecie con riferimento alla quale questa Sezione ha già affermato a livello generale che *“Gli unici limiti entro cui l'ordinamento riconosce al socio di una s.r.l. la legittimazione a promuovere un'azione di responsabilità nei confronti di un altro socio sono quelli previsti dall'art. 2476 settimo comma c.c., secondo cui i soci della s.r.l. sono solidalmente responsabili con gli amministratori qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci, i terzi, in tal modo ingerendo nell'amministrazione della società. La mancata approvazione dei bilanci da parte del socio, quand'anche illegittima, non integra il diverso presupposto previsto dall' art 2476 c.c. dal momento che, pur essendo suscettibile di arrecare un pregiudizio in via di fatto alla società, in realtà non costituisce un contributo intenzionale al compimento di un diverso atto gestorio dannoso per la società, dovendosi ritenere presupposto imprescindibile ai fini della configurazione della responsabilità solidale del socio ex art. 2476 settimo comma c.c., la concorrente responsabilità degli amministratori nella causazione del danno eziologicamente riconducibile all'atto deciso o autorizzato dal socio stesso* (Trib. Brescia, 22.3.2018).

Premesso che la *ratio* della disposizione è comunemente ricondotta alla volontà del legislatore di sanzionare l'ingerenza occasionale del socio nelle prerogative gestorie di competenza degli amministratori, nel caso in esame la fattispecie non trova applicazione perché la mera accettazione da parte del socio di un pagamento, effettuato da VAMR a titolo di rimborso di un finanziamento, non configura una “decisione” o un’“autorizzazione” da parte del beneficiario di un atto gestorio dannoso, avendo RE. OROBICA e DAR.MA INCORPORATED agito nella veste di mera controparte del rapporto di finanziamento, non già in quella di socio che si ingerisce nell'assunzione di un atto di competenza amministrativa: in altre parole difetta il presupposto oggettivo per l'operatività della





fattispecie invocata da parte intervenuta, ferma la già prefigurata responsabilità degli amministratori per il danno generato da tali rimborsi di somme qualificabili come crediti inesigibili.

### **7. La quantificazione del danno**

In conclusione, alla luce di quanto sopra osservato, il danno ascrivibile, sotto il profilo causale e soggettivo, agli *ex* amministratori (di diritto e di fatto) MARCO TROMBIN, ISIDORO FRATUS, e GABRIELLA MARZOLI ammonta, previo arrotondamento all'unità, a:

- euro 1.506.670,00, pari al valore delle somme erogate in favore dei soci convenuti tra il 2011 e il 2013, a titolo di rimborso di finanziamenti soci ricadenti nell'ambito di operatività dell'art. 2467 c.c. e non più recuperabili dai soci perché avvenuti prima dell'anno dalla dichiarazione di fallimento;
- euro 1.073.250,00, pari all'ammontare dei costi sostenuti da VAMR per lavori realizzati nell'interesse di una parte correlata (CMT DUE S.R.L.), assimilabili a distrazioni patrimoniali.


Ferma la natura solidale dell'obbligazione risarcitoria, in assenza di domande di regresso trasversali tra i convenuti dichiarati responsabili del danno, non sorge l'esigenza di quantificare le quote di responsabilità di ciascuno di essi

Tuttavia, come noto, a seguito di transazione, la domanda deve ritenersi ridotta in corrispondenza delle quote di responsabilità definite in via transattiva. Quindi il debito dei convenuti verso parte intervenuta, cessionaria del credito, deve ritenersi ridotto dell'importo corrispondente alla quota oggetto di transazione da parte di BIFFI, quota che, ai sensi dell'art. 1298 c.c., deve presumersi uguale a quella dei condebitori destinatari della domanda di condanna, non avendo i medesimi fornito elementi in fatto idonei a pervenire a conclusioni diverse.

Pertanto detto debito complessivo va ridotto di una quota pari a  $\frac{1}{4}$ , assumendo un concorso del 25% di ciascuno degli amministratori nella causazione del danno e un pari grado di colpa, e ammonta così a euro (arrotondati): 1.934.940,00.

Inoltre il solo MARCO TROMBIN, amministratore unico nel periodo in questione, va condannato al risarcimento in favore dell'intervenuta dell'ulteriore danno di euro 260.000,00, pari al valore delle somme erogate in favore del socio DAR.MA INCORPORATED in data 14.2.2013, a titolo di rimborso di finanziamento soci ricadente nell'ambito dell'art. 2467 c.c. e non più recuperabile dal socio, perché avvenuto prima dell'anno dalla dichiarazione di fallimento.





Trattandosi di crediti risarcitori, perciò di valore, gli importi indicati devono essere assoggettati a rivalutazione secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 20 febbraio 2014 (data in cui la Società è stata dichiarata fallita e il danno può ritenersi cristallizzato), e maggiorati di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento *ex art.* 2056 c.c., precisandosi che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata sino a quella di deposito della sentenza. Sull'ammontare così calcolato spettano infine gli interessi di mora, nella misura legale, dalla data della sentenza al saldo effettivo.

## 8. Le spese

**8.1** Le spese sono liquidate come da dispositivo, in base al principio di soccombenza in ciascuno dei rapporti processuali presi a riferimento, tenuto conto dei parametri previsti dal d.m. 55/2014 in funzione del valore di lite, limitatamente al *quantum* accertato come dovuto all'esito dell'istruttoria.

Le differenze in punto di liquidazione sono da intendersi motivate dalla intensità della partecipazione alle varie fasi del procedimento (a IMMOBILIARE GIULIA TRE S.R.L. non spetta il rimborso della fase introduttiva e a PETALO UNO S.R.L., cessionaria del credito in corso di causa, non spetta alcun rimborso, alla luce del ruolo marginale in concreto svolto in giudizio), nonché dalla diversa qualità e rilevanza delle difese svolte dalle parti (così, per esempio, in favore di Biffi, RE. OROBICA SRL e Mark Michael Trombin il Collegio ritiene congruo attestarsi sui minimi tariffari).

**8.2** Infine i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati in corso di causa con decreto del g.i., vanno posti definitivamente a carico solidale di tutte le parti del procedimento, stante l'utilità condivisa della perizia, e ripartiti, nei rapporti interni, in capo ai soccombenti Gabriella Marzoli, Marco Trombin e Isidoro Fratus per la quota di 1/3 ciascuno.

## P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata in materia di impresa, riunito in composizione collegiale, previa conferma delle ordinanze emesse dal g.i. in corso di procedimento, pronunciando in via definitiva nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione:





- I DICHIARA INAMMISSIBILI le nuove domande svolte da Immobiliare Giulia Tre S.r.l. nei confronti di Umberto Cassina a partire dalla prima memoria *ex art.* 183, c. 6, c.p.c.;
- II RIGETTA ogni altra eccezione pregiudiziale e preliminare formulata dai convenuti;
- III CONDANNA, per il titolo di cui in motivazione, i convenuti Gabriella Marzoli, Marco Trombin e Isidoro Fratus, in solido tra loro, a pagare a Immobiliare Giulia Tre S.r.l. la somma di euro 1.934.940,00 oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione;
- IV CONDANNA, per il titolo di cui in motivazione, il convenuto Marco Trombin a pagare in favore di Immobiliare Giulia Tre S.r.l. l'ulteriore somma di euro 260.000,00, oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione;
- V RIGETTA, siccome infondate, le domande formulate dagli intervenuti nei confronti di RE.OROBICA S.R.L., DAR.MA. Incorporated s.r.l. in liquidazione, Umberto Cassina e Mark Michael Trombin;
- VI RIGETTA, siccome infondata, la domanda subordinata di manleva svolta da Marco Trombin nei confronti di Umberto Cassina;
- VII CONDANNA i convenuti Gabriella Marzoli, Marco Trombin e Isidoro Fratus, in solido tra loro, a rifondere a Immobiliare Giulia Tre S.r.l. le spese del presente giudizio, liquidate in euro 42.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- VIII CONDANNA le parti intervenute e Marco Trombin, in solido tra loro, a rifondere a Umberto Cassina le spese del giudizio, liquidate in euro 22.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- IX CONDANNA le parti intervenute, in solido, a rifondere a RE.OROBICA s.r.l. e Mark Michael Trombin le spese del giudizio, liquidate, per ciascuna parte, in euro 13.000,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A.;
- X CONDANNA il convenuto Umberto Cassina al rimborso delle spese del giudizio sostenute da Gianpietro Biffi successivamente alla declaratoria di estinzione del rapporto processuale con il Fallimento attore, liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge





XI PONE i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati in corso di causa con decreto del g.i. del 29.9.2020, definitivamente a carico solidale di tutte le parti del procedimento, ripartendole, nei rapporti interni, in capo a Gabriella Marzoli, Marco Trombin e Isidoro Fratus per la quota di 1/3 ciascuno.

Così deciso in Brescia il 25 maggio 2021

Il Giudice estensore  
LORENZO LENTINI

Il Presidente  
RAFFAELE DEL PORTO

Arbitrato in Italia

